

Oggetto: LOCAZIONE LOCALI PER MUSEO RIO SASS. LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01.10.2010-31.12.2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 171 dd. 30.11.2010 relativa all'approvazione della locazione con l'ITEA del locale identificato con la p.ed. 238/1 CC Fondo per la realizzazione del Museo Rio Sass di Fondo, assumendo l'impegno di spesa dell'importo di Euro 2.850,00 corrispondente al solo canone di locazione;

Dato atto che nel contratto di locazione al punto 6) pattuizioni varie viene evidenziato che per quanto non contemplato dal contratto valgono le disposizioni contenute nel "Regolamento delle affittanze" il quale prevede che rimangano a carico del conduttore le spese condominiali;

Rilevato che con la sopracitata deliberazione era stato effettuato un impegno di spesa a copertura del solo canone di locazione, senza tener conto delle spese condominiali;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 115 di data 11 agosto 2011 relativa alla autorizzazione all'assunzione dell'impegno di spesa a favore di ITEA per la copertura delle spese condominiali relative ai locali identificati con la p.ed. 238/1 CC Fondo per la realizzazione del Museo Rio Sass di Fondo;

Considerato che ITEA emette fattura mensile comprensiva del canone di locazione adeguato all'indice Istat (che al momento è pari ad € 206,78 oltre iva) e dell'acconto per spese condominiali dell'importo fisso di € 214,00 oltre iva;

Visto ora il rendiconto emesso da ITEA in data 05 novembre 2013, protocollo comunale n. 145 di data 09.01.2014, relativo alle spese condominiali per i locali adibiti a museo rio sass per il periodo 01.10.2010-30.06.2011 dal quale si evince che le spese effettive di competenza del periodo sono pari ad € 3.242,50 e deducendo gli importi mensili già versati in acconto dal Comune di Fondo, pari ad € 2.311,00 rimane un conguaglio a debito di € **931,50**;

Vista la fattura n. 8723/14 emessa da ITEA in data 10.03.2014, protocollo comunale n. 1644 di data 21.03.2014, dell'importo di € 931,50 iva compresa, relativa al conguaglio a debito di cui al precedente comma;

Visto il rendiconto emesso da ITEA in data 03 ottobre 2014, protocollo comunale n. 7033 di data 23.10.2014, relativo alle spese condominiali per i locali adibiti a museo rio sass per il periodo 01.07.2011-31.12.2012 dal quale si evince che le spese effettive di competenza del periodo sono pari ad € 4.245,78 e deducendo gli importi mensili già versati in acconto dal Comune di Fondo, pari ad € 4.654,50 rimane un conguaglio a credito di € **408,72**;

Visto che al punto 2 del rendiconto di data 03 ottobre 2014, protocollo comunale n. 7033 di data 23.10.2014, "Modalità di regolazione della partita conguaglio a credito" viene chiarito che il rimborso dell'importo del conguaglio a credito viene effettuato previa regolazione contabile con altre partite a debito ancora aperte e quindi a seguito di ciò il Comune di Fondo rimane debitore nei confronti di ITEA dell'importo di € **522,78** (931,50-408,72);

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra espresso, di autorizzare con il presente provvedimento la liquidazione ad ITEA dell'importo di € 522,78 a titolo di conguaglio spese condominiali per i locali adibiti a Museo Rio Sass (p.ed. 238/1 CC Fondo) per il periodo 01.10.2010-31.12.2012;

Verificata la disponibilità di bilancio al capitolo 4375 del bilancio di previsione 2014;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e

amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3; nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10 da ultimo modificata con la L.R. 5 febbraio 2013, n. 1;

Preso atto delle osservazioni del Segretario e del Responsabile del Servizio Finanziario che in ogni caso non incidono sulla legittimità dell'atto;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare i rendiconti pervenuti da ITEA SpA –Istituto Trentino Edilizia Abitativa con sede in Trento in R. Guardini, 22 C.F. e P.IVA 00123080228, in data 05 novembre 2013, protocollo comunale n. 145 di data 09.01.2014, relativo alle spese condominiali per i locali adibiti a museo rio sass per il periodo 01.10.2010-30.06.2011 dal quale si evince che le spese effettive di competenza del periodo sono pari ad € 3.242,50 e deducendo gli importi mensili già versati in acconto dal Comune di Fondo, pari ad € 2.311,00 rimane un conguaglio a debito di € **931,50** e in data 03 ottobre 2014, protocollo comunale n. 7033 di data 23.10.2014, relativo alle spese condominiali per i locali adibiti a museo rio sass per il periodo 01.07.2011-31.12.2012 dal quale si evince che le spese effettive di competenza del periodo sono pari ad € 4.245,78 e deducendo gli importi mensili già versati in acconto dal Comune di Fondo, pari ad € 4.654,50 rimane un conguaglio a credito di € **408,72**.
2. Di liquidare, per i motivi meglio espressi in premessa e a ricevimento di regolare nota di accredito (da stornare dalla fattura n. 8723/14 emessa da ITEA in data 10.03.2014, protocollo comunale n. 1644 di data 21.03.2014, dell'importo di € 931,50 iva compresa), per il conguaglio a credito dell'importo di € 408,72, come previsto al punto 2 del rendiconto inviato da ITEA spa, la somma di € **522,78** a titolo di conguaglio spese condominiali per i locali adibiti a Museo Rio Sass (p.ed. 238/1 CC Fondo) per il periodo 01.10.2010-31.12.2012.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione al capitolo 4375 del bilancio di previsione 2014.

4. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3.
5. Di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza fissato dall'articolo 39 – undecies- della L.P 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., applicabile anche a tutti gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale in attuazione dell'articolo tre, comma 4, della L.P. 12 settembre 2008, n. 16, alla pubblicazione all'Albo Telematico ai sensi della L. 69/2009 per un periodo di un anno.
6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.